

...

Art. 52
(Locazioni a canoni ricognitori)

1. La Regione può dare in locazione beni immobili del proprio patrimonio disponibile a persone giuridiche, pubbliche o private, ad associazioni non riconosciute, a comitati, a organismi internazionali o finalizzati alla realizzazione di missioni speciali, aventi finalità non lucrative, per un canone ricognitorio annuo stabilito con deliberazione della Giunta regionale e, comunque, non inferiore al dieci per cento di quello determinato sulla base dei comuni valori di mercato. **(8)**
2. Gli immobili di cui al comma 1 devono essere destinati a sede degli enti o organismi ivi previsti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie e non possono essere oggetto di riscatto o di sublocazione.